

## La Corte EDU condanna l'Italia per trattamenti inumani e degradanti e per privazioni illegittime della libertà personale: è il principio di una regressione costituzionale?

di Fabio Masci

**Title:** The ECHR condemns Italy for inhuman and degrading treatments and for unlawful deprivations of personal liberty: is this the beginning of a constitutional regression?

**Keywords:** inhuman and degrading treatments; unlawful deprivations of personal liberty; constitutional regression; Human dignity; rights of migrants

1. – Con la sentenza 16 novembre 2023, “*A.E. e altri contro Italia*” (ricorsi nn. 18911/2017, 18941/2017 e 18959/2017), la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nel prosieguo, *breviter*, “Corte EDU”) ha condannato l’Italia per aver sottoposto alcuni migranti sudanesi a trattamenti inumani e degradanti e a privazioni arbitrarie della libertà personale (per un commento ampio e dettagliato si rinvia a M. Astuti, A. Brambilla, *Ventimiglia/Taranto andata e ritorno: evoluzioni e carenze della giurisprudenza EDU in argomento di violazioni poste in essere durante iniziative di contenimento e deterrenza dei flussi migratori nonché di strumenti finalizzati a facilitare l’allontanamento dei cittadini stranieri*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2024, 1 ss.).

La decisione dei Giudici di Strasburgo offre l’occasione per ragionare su una questione che da tempo agita la dottrina e che può essere sintetizzata in una domanda: l’Italia, e più in generale l’Europa, stanno vivendo una fase di regressione costituzionale?

Si premette sin da subito che questo agile commento non ambisce a fornire risposte all’interrogativo, ma che, tutt’al più, proverà a contribuire alla discussione introducendo elementi che sembrano incidere su di essa.

Tuttavia, per capire in che modo la pronuncia citata si riflette sul presunto declino italiano ed europeo, è opportuno spendere qualche parola sul concetto di “regressione costituzionale”. Per farlo, però, è necessario riavvolgere il nastro e tentare di catturare, anche solo in maniera sfocata, i fotogrammi più salienti della pellicola che racconta la storia costituzionale italiana ed europea. Difatti, se oggi c’è uno scivolamento verso il basso è soltanto perché ieri ci si trovava ad un punto più alto. Ed è proprio da quel punto che bisogna partire per comprendere l’apporto che la sentenza “*A.E. e altri contro Italia*” fornisce al dibattito sulla regressione costituzionale.

2. – Il costituzionalismo europeo del Secondo Dopoguerra si è posto come argine teorico e fattuale alle derive statuali che nella prima metà del Novecento avevano ridotto il Vecchio Continente a teatro di morte, di violenza e di devastazione (M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, 2009, 149 ss.). A poco a poco, la guerra e la miseria sono diventate distanti, confinate ai Paesi del Terzo e del Quarto Mondo o circoscritte al ricordo dei totalitarismi e delle dittature (L. Weinrib, *The Postwar Paradigm and American Exceptionalism*, in S. Choudhry (Eds.), *The Migration of Constitutional Idea*, Cambridge, 2006, 84 ss.). Memore dei suoi orrori e delle sue tragedie, l'Europa post-bellica ha scelto di risorgere, assurgendo a modello di convivenza pacifica, culla di valori, di principi e di diritti universali. E, infatti, dalle ceneri del “secolo breve” sono nati Stati aperti e cooperativi, che hanno assunto lo sviluppo e la partecipazione della persona a presupposto e fine di ogni azione politica, economica e sociale (R. Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, 2002, 146 ss.; P. Häberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, trad. it. P. Ridola (cur.), Roma, 1993, 177 ss.).

D'altronde, basta scorrere distrattamente la Costituzione italiana e la Legge fondamentale tedesca per rendersi conto della distanza che separa la genesi delle due Repubbliche dall'onta dei rispettivi passati: sono documenti che mettono l'uomo al primo posto e che sottraggono la sua esistenza e le sue relazioni a qualsiasi genere di abuso e di sopruso (P. Ridola, *Le suggestioni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica italiana. Sessant'anni di rapporti tra le “culture” costituzionali tedesca e italiana*, in *Rivista AIC*, n. 4/2011, spec. 3 ss.). La medesima impostazione si riscontra nelle Carte nazionali della Spagna, del Portogallo, della Grecia e della Polonia, che pure ruotano attorno all'inviolabilità, all'inalienabilità, all'intangibilità e all'irretrattabilità della dimensione umana. A cambiare, in tutti questi Stati, è stato il concetto stesso di “diritto”: non più strumento di forza e di coercizione, non più mezzo di controllo e di repressione, ma veicolo di umanità, e dunque di pace, di giustizia e di democrazia (G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992, 48). È per questo, allora, che i Paesi usciti dall'esperienza dei totalitarismi e delle dittature hanno elevato a valore supremo e assoluto il segno distintivo della comune appartenenza all'umanità: la dignità (S. Rodotà, *Antropologia dell'homo dignus*, in *Civiltistica*, n. 1/2013, 8). Essa, infatti, riflette la priorità assiologica dell'uomo e, di conseguenza, l'antioriorità di quest'ultimo rispetto a qualsiasi forma di potere (G. Ferrara, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in Aa.Vv. (cur.), *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Milano, 1974, 1089 ss.).

La dignità umana impone di rifuggire la standardizzazione dei percorsi emancipativi e di tarare la realizzazione del singolo sulla materialità delle sue condizioni di vita (G. Capograssi, *Il diritto dopo la catastrofe (1950)*, in Idem, *Opere*, vol. V, Milano, 1959, 190 ss.). Oggetto di tutela, quindi, non sono le capacità e i bisogni di un uomo idealtipico, ma le specifiche capacità e gli specifici bisogni dell'uomo in carne e ossa (N. Occhiocupo, *La “strategia unitaria” di Giuseppe Dossetti nella elaborazione della Costituzione*, in *Federalismi*, n. 15/2011, 13-14). In buona sostanza, nel postulare l'immanenza della dignità umana, le Costituzioni europee del Dopoguerra, e con esse i Trattati e le Carte dei diritti dell'Unione, si vincolano a rispettare l'unicità e l'infungibilità di ogni esistenza e ad assicurarne il pieno compimento. Effettiva, perciò, è soltanto quell'emancipazione che prende le mosse dalla particolarità del vissuto e che si manifesta mediante la rimozione di ostacoli concreti e quotidiani, frapposti alla valorizzazione e al soddisfacimento di inclinazioni e di esigenze assolutamente personali (P. Grossi, *La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale*, in *Nuova Antologia*, n. 1/2017, 18 ss.).

Un'emancipazione effettiva, però, passa anche attraverso il rapporto con gli altri, dal momento che gli uomini vivono in comunità e, per forza di cose, sono obbligati a relazionarsi tra loro. Tuttavia, per essere realmente funzionali alla

realizzazione del singolo, queste relazioni non possono comportare lo svilimento della sua dignità e, pertanto, devono essere improntate alla fraternità, alla tolleranza, al dialogo, alla collaborazione e all'inclusione (L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo*, n. 1/2016, 65-66). La dignità, infatti, si erge a fondamento di uno spazio e di un tempo in cui le fisiologiche contrapposizioni tra uomini non degenerano in conflitti, ma concorrono, in ragione della loro complementarità, alla costruzione di società libere e uguali. Queste ultime, quindi, sono figlie di una pari distribuzione delle opportunità di emancipazione e, ancor prima, di un'equa e giusta condivisione delle risorse, delle responsabilità, delle utilità e dei costi. Impostazione basata sull'insuperabile assunto assiologico secondo cui gli uomini devono essere messi in condizione di realizzarsi sulla base delle rispettive capacità e dei rispettivi bisogni (M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, 2002, 73-74).

3. – La torsione dignitaria delle Costituzioni del Secondo Dopoguerra ha trasformato l'Europa in un centro gravitazionale di sviluppo e di partecipazione. La libertà, l'uguaglianza, il pluralismo, la solidarietà, i diritti umani, la pace, la giustizia, la redistribuzione, la democrazia: tutti principi e situazioni che derivano da quel valore primigenio che è la dignità e che hanno dato agli uomini la possibilità di affrancarsi dalla logica disumana e disumanizzante sottesa al genocidio, allo sterminio, alla deportazione, ai campi di concentramento, alla schiavitù, al totalitarismo, alla dittatura, al colonialismo e al terrorismo.

La dignità, dunque, ha sia una *pars costruens*, che manifesta attraverso l'affermazione di ciò che è umano, sia una *pars destruens*, che si esprime mediante la negazione di ciò che non è umano (G.M. Flick, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014, 3). Ma l'Europa attuale è ancora l'Europa risorta dalle ceneri del nazismo, del fascismo e del comunismo? (Papa Francesco, *Lettera enciclica "Fratelli tutti" del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale*, 3 ottobre 2020, parr. 10-11).

L'interrogativo non è poi così peregrino. Un numero crescente di scienziati e di osservatori politici, infatti, parla di "de-democratizzazione", di "democrazia illiberale", di "democrazia" (T. Daly, *Democratic Decay: Conceptualizing an Emerging Research Field*, in 11(1) *The Hague Journal on the Rule of Law* 9 (2019); A.Z. Huq, T. Ginsburg, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in 65 *U.C.L.A. Law Review* 94-95, 18 gennaio 2017). Lo fa con particolare riferimento alla Polonia e all'Ungheria, è vero. Ma è altresì vero che il rilievo inizia ad estendersi alla Romania, alla Bulgaria e alla Slovacchia (G. Delledonne, *Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all'interno dell'Unione Europea*, in *DPCE on line*, n. 3/2020, 4001) e a Stati rinomatamente "più democratici" come l'Italia (A. Ruggeri *La forma di Stato a-democratica (cause, effetti, rimedi)*, in *Consulta online*, n. 1/2023, 285 ss.; A. Spadaro, *Dalla "democrazia costituzionale" alla "democrazia illiberale" (populismo sovranista), fino alla... "democrazia"*, in *DPCE on line*, n. 3/2020, spec. 3890 ss.). Certo, le considerazioni sull'arretramento costituzionale attengono prevalentemente all'ascesa dei populismi, all'astensionismo elettorale e alla diffusione delle *fake news*: questioni per lo più legate alle degenerazioni delle forme di governo. In alcuni casi, però, l'arretramento costituzionale si sta trasformando in una vera e propria crisi della dignità umana (A. Apostoli, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo*, n. 3/2019, in particolare 24 ss.). Sembra assurdo, ma in Europa continuano a verificarsi, ed anzi aumentano, gli episodi di trattamenti inumani e degradanti e di privazioni illegittime della libertà personale (D. Di Cesare, *Tortura*, Torino, 2016, 17-18). L'ambito in cui si registrano – manco a dirlo – è quello dell'accoglienza dei migranti. E ad essere coinvolta, in misura maggiore rispetto ad altri Stati europei,

è proprio l'Italia (L. Ferrajoli, *Politiche contro i migranti in violazione dei diritti umani*, in *Questione giustizia*, 22 marzo 2019, 1 ss.). Il più recente riferimento, a riguardo, è la sentenza della Corte EDU “*A.E. e altri contro Italia*”, ma situazioni analoghe si rinvencono nelle sentenze “*A.T. e altri contro Italia*” (ricorso n. 47287/2017), “*A.B. contro Italia*” (ricorso n. 13755/2018), “*J.A. e altri contro Italia*” (ricorso n. 21329/2018), “*M.A. contro Italia*” (ricorso n. 70583/2017), “*Darboe e Camara contro Italia*” (ricorso n. 5797/2017) e “*Khlaifia e altri contro Italia*” (ricorso n. 16483/2012).

In tutte le pronunce citate i Giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato italiano per violazione degli artt. 3 e 5 della CEDU. I profili di condanna variano da sentenza a sentenza, e non è questa la sede per analizzarli tutti, ma il minimo comun denominatore delle decisioni giudiziarie è il rilievo di una “dignità dimezzata”, “ridotta all’osso” (l’espressione è mutuata da A. Ruggeri, *Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2019, 7). Sarebbe senz’altro errato affermare che l’Italia e l’Europa non abbiano un diritto a proteggersi da migrazioni illegittime o irregolari, e questo lo dice la stessa Corte EDU nell’ormai celeberrima “*N.D. e N.T. contro Spagna*” (ricorsi nn. 8697/2015 e 8675/2015), ma sarebbe altrettanto errato trasformare quel diritto in uno strumento di offesa alla dignità umana. Cosa accaduta in Italia, dove l’incontestabile potestà di inasprire le politiche migratorie è stata esercitata in danno di migranti che chiedevano soltanto di essere trattati come uomini.

4. – La sentenza “*A.E. e altri contro Italia*” dice tanto sulle correnti anti-dignitarie che soffiano in Italia. Testimonia, infatti, l’esistenza e il radicamento di un sistema aprioristicamente respingente, restio a comprendere le ragioni dei migranti e, pertanto, incapace di tutelare coloro che esercitano i propri diritti in maniera legittima (in tema, ampiamente, M. Benvenuti, *Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano*, Padova, 2007, 13 ss.).

La sommaria esposizione dei fatti di causa è sufficiente per rendersi conto della gravità della situazione.

I ricorrenti erano giunti in Italia via mare.

Una volta arrivati, erano stati condotti nei Centri di Primo Soccorso e di Accoglienza (C.P.S.A.), dove erano stati identificati e dove erano state acquisite le loro impronte digitali, talvolta anche con l’uso della forza.

Terminate le procedure di accertamento, erano stati trasferiti a Ventimiglia, ospiti di un centro di accoglienza della Croce Rossa.

Qui, però, erano stati sottoposti a fermo, tra l’altro senza che fosse loro rappresentata la possibilità di richiedere protezione internazionale. Trattati nella stazione di polizia del luogo, erano stati dapprima perquisiti, poi privati dei propri effetti personali e infine denudati per l’espletamento di controlli più approfonditi. In un secondo momento erano state riacquisite le loro impronte digitali (in certi casi con violenza). La polizia non aveva comunicato loro le ragioni e la durata della detenzione e neppure li aveva informati in merito alla possibilità di nominare un avvocato e un interprete.

Il giorno successivo al fermo i richiedenti asilo erano stati obbligati a salire su un autobus per intraprendere un viaggio che li avrebbe portati al punto di crisi (*hotspot*) di Taranto, sito a 1.150 km da Ventimiglia. Erano stati costretti a rimanere seduti per l’intero tragitto, potendo lasciare il posto assegnato soltanto per accedere ai servizi igienici, il cui utilizzo, in ogni caso, era consentito esclusivamente a porta aperta ed era subordinato alla presenza di due agenti di polizia. Nonostante la durata del viaggio, pari a circa quindici ore, non erano state distribuite bottigliette d’acqua ed era stata fornita un’unica razione di cibo.

Raggiunto l’*hotspot* di Taranto, i richiedenti asilo erano stati sistemati in delle tende, esposti al sole e alle temperature del periodo. Non era permesso loro di

lasciare la struttura e di muoversi liberamente all'interno della stessa. L'utilizzo delle docce era proibito e la fruizione dei servizi igienici, oltre ad esigere l'accompagnamento da parte degli agenti di polizia, era consentita soltanto a porta aperta. Le razioni giornaliere di cibo e di acqua erano insufficienti. Anche in questa sede i richiedenti asilo erano stati sottoposti a prelievo coattivo delle impronte digitali. Inoltre, pur non comprendendone i contenuti, erano stati costretti a firmare gli ordini di espulsione emessi dal Prefetto di Taranto.

All'udienza di convalida degli ordini di espulsione i richiedenti asilo erano stati assistiti da un interprete che conosceva la lingua araba ma non la variante parlata in Sudan. Tuttavia, anziché rilevare una lesione del diritto di difesa, il Giudice di Pace aveva proceduto alla convalida, specificando che i detenuti non avevano richiesto protezione internazionale.

Convalidati gli ordini di espulsione, i migranti sudanesi erano stati ricondotti a Ventimiglia con un viaggio analogo a quello descritto sopra. Alcuni di essi erano stati immediatamente rimpatriati (sia il tragitto verso l'aeroporto sia il volo erano stati effettuati in manette e qualsiasi episodio di contestazione verbale e/o di ribellione fisica era stato represso con la forza); altri, invece, erano stati trasferiti al Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Torino in attesa di un pronto rimpatrio, e ciò sebbene avessero dichiarato a più riprese di temere per la loro incolumità.

Alla luce dei fatti suesposti, i migranti sudanesi avevano adito la Corte EDU ai sensi dell'art. 34 della Convenzione.

Le cause, introdotte con tre differenti ricorsi, sono state riunite e assegnate alla Prima Sezione.

Le doglianze dei ricorrenti sono sintetizzabili come segue:

- i)* violazione dell'art. 3 CEDU per essere stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti al momento del fermo, durante il periodo di detenzione a Ventimiglia, nel corso del viaggio in autobus da Ventimiglia a Taranto, durante il periodo di detenzione presso l'*hotspot* di Taranto, nel corso del viaggio in autobus da Taranto a Ventimiglia e nelle fasi di detenzione e di trasporto che hanno preceduto il rimpatrio (o, in alcuni casi residuali, l'accoglimento della richiesta di protezione internazionale);
- ii)* violazione dell'art. 5, parr. 1, 2 e 4, CEDU per essere stati arbitrariamente privati del diritto alla libertà personale dal momento del fermo a Ventimiglia fino all'udienza per la convalida degli ordini di espulsione;
- iii)* violazione degli artt. 8 e 13 CEDU per essere stati arbitrariamente privati del diritto al rispetto della vita privata, della vita familiare e della casa nonché del diritto di difesa.

La Prima Sezione della Corte EDU, all'unanimità, ha accolto le doglianze sintetizzate ai punti *i)* e *ii)* – fatta eccezione, con specifico riguardo alla violazione dell'art. 3 CEDU, per il periodo di detenzione presso l'*hotspot* di Taranto, in relazione al quale i trattamenti inumani o degradanti sono stati ritenuti manifestamente infondati per assenza di prove; ha ritenuto assorbite, invece, le contestazioni di cui al punto *iii)*.

Ciò posto, ha condannato lo Stato italiano a versare ai ricorrenti la somma complessiva di € 31.000,00.

Va da sé che queste statuizioni diventeranno definitive se le parti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, non chiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera oppure se quest'ultima respingesse un'eventuale richiesta in tal senso.

5. – Ad ogni modo, al di là del dispositivo, la pronuncia in commento rileva per i percorsi argomentativi dei Giudici di Strasburgo, che nella parte motiva ribadiscono le “fondamenta dignitarie” dell'Europa e degli Stati che la costituiscono.

In sentenza, infatti, si legge testualmente che le coercizioni fisiche e le privazioni di libertà che non sono rese strettamente necessarie dal comportamento dell'uomo configurano sempre una lesione della dignità umana (par. 81). Affinché tale lesione si realizzi, quindi, non è richiesta una soglia minima di gravità della coercizione o della privazione, ma è sufficiente il verificarsi delle stesse (par. 81, mutuato da "*Bouyid contro Belgio*", ricorso n. 23380/2009, parr. 86-87). Da questo passaggio si evince a chiare lettere che l'uomo, in ragione della propria priorità assiologica, è presupposto e fine dello Stato nonché metro e misura di ogni azione dello stesso.

Muovendo da queste premesse, la Corte ha precisato che le coercizioni fisiche e le privazioni di libertà che ledono la dignità umana sono tutelate, rispettivamente, dall'art. 3 e dall'art. 5 CEDU (par. 81 e par. 103).

Il *decisum* dei Giudici di Strasburgo, pertanto, è conseguenza dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni suddette.

6. – Come noto, l'art. 3 CEDU stabilisce che «*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti*».

Siffatto divieto costituisce un principio fondamentale delle società democratiche ("*Soering contro Regno Unito*", ricorso n. 14038/1988, par. 88) e non ammette deroghe neppure in caso di guerra o di altro pericolo che minacci la vita della Nazione ("*Saadi contro Italia*", ricorso n. 37201/2006, par. 127).

La Corte EDU se n'è sovente avvalsa nell'ambito delle politiche migratorie, allo scopo di bilanciare le prerogative statali di controllo e di protezione delle frontiere – ma più in generale di difesa della sovranità nazionale – e la pretesa dei migranti di vedere garantiti i loro diritti più basilari (F.L. Gatta, *Le espulsioni collettive di stranieri alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in F. Cortese, G. Pelacani (cur.), *Il Diritto in migrazione, Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri*, Napoli, 2017, 224).

Il più delle volte, dunque, l'art. 3 CEDU è stato utilizzato per evitare che la vita e l'incolumità dei migranti fossero esposte a rischio in caso di rimpatrio nel Paese di origine o di detenzione nel Paese di arrivo (S. Centonze, S. Anastasio, *Protezione dei migranti: Corte Edu e Corte di giustizia a confronto*, in *Questione giustizia*, n. 1/2019, 391).

E così è stato anche nel giudizio in questione.

Nella specie, però, i ricorrenti non hanno denunciato torture, ma trattamenti inumani e degradanti.

La dottrina, a tal proposito, specifica che la differenza tra le fattispecie attiene agli effetti, all'intensità e all'intenzionalità della condotta: i trattamenti degradanti comportano meri patimenti emotivi e si configurano a prescindere dalla volontà dell'autore; i trattamenti inumani causano intense sofferenze fisiche o psicologiche e, così come i trattamenti degradanti, si realizzano indipendentemente dall'elemento soggettivo; le torture provocano gravi sofferenze fisiche o psicologiche e postulano una volontà specifica dell'autore (A. Colella, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1/2011, 224).

In concreto la distinzione dottrinarina è priva di rilievo, dato che, nella maggior parte dei giudizi, gli istanti si limitano a denunciare la generica violazione dell'art. 3 CEDU, concentrandosi non tanto sulla tipologia di *ill-treatment* subito, quanto piuttosto sul fatto che dallo stesso è derivato uno svilimento alla dignità umana.

Atteso quanto precede, i Giudici di Strasburgo hanno dichiarato che i ricorrenti sono stati sottoposti a trattamenti degradanti perché obbligati a spogliarsi e a rimanere nudi in assenza di ragioni che legittimassero un tale svilimento di dignità (par. 83; ma, analogamente, "*Wieser contro Austria*", ricorso n.

2293/2003, par. 40, ed “*El-Masri contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*”, ricorso n. 39630/2009, par. 208). In ipotesi lo Stato italiano non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione in merito all’applicazione di una misura così penetrante e invasiva, amplificata negli effetti a causa dello stato di “ontologica” debolezza delle persone che l’hanno vissuta. Secondo la Corte EDU, infatti, neppure l’espletamento di controlli medici giustifica lo spogliamento forzato, ancor più se ad esservi sottoposto è chi vive una condizione di vulnerabilità intrinseca legata alla distanza dalla propria terra, dalla propria famiglia e dalle proprie abitudini di vita (par. 84; allo stesso modo, però, “*Khlaifia e altri contro Italia*”, ricorso n. 16483/2012, parr. 160-161). Come rilevato, l’affermazione di tale principio è assolutamente indefettibile nell’ambito del contenimento dei flussi migratori, attesa la frequenza con cui le persone migranti sono soggette a ispezione e considerata la scarsa attenzione che i giudici nazionali riservano alle modalità di applicazione di questa misura (così M. Astuti, A. Brambilla, *Ventimiglia/Taranto andata e ritorno: evoluzioni e carenze della giurisprudenza EDU in argomento di violazioni poste in essere durante iniziative di contenimento e deterrenza dei flussi migratori nonché di strumenti finalizzati a facilitare l’allontanamento dei cittadini stranieri*, cit., 9, che richiamano espressamente la recente ordinanza del Tribunale di Roma 7 luglio 2023, relativa alla riammissione informale di un minore straniero di nazionalità afghana, obbligato a spogliarsi e a viaggiare senza indumenti per l’intera durata del tragitto da Igoumenitsa a Brindisi).

Ulteriori svilimenti di dignità umana sono stati registrati durante i viaggi da Ventimiglia a Taranto e da Taranto a Ventimiglia. In ambo i casi, nonostante la lunghezza del tragitto e il caldo del periodo, le autorità hanno distribuito cibo e acqua a malapena sufficienti e si sono rifiutate di fornire informazioni in merito al luogo di destinazione, ai motivi del trasferimento e alla possibilità di chiedere protezione internazionale. Queste situazioni, espressamente riconducibili alle condotte (talvolta anche offensive) degli agenti di polizia, hanno causato nei ricorrenti uno stato di angoscia e di prostrazione che i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussumibile entro il paradigma dei trattamenti degradanti (par. 89; si vedano anche, però, “*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga contro Belgio*”, ricorso n. 13178/2003, par. 58, e “*Akkad contro Turchia*”, ricorso n. 1557/2019, par. 115). Lo Stato italiano, del resto, non ha dato prova del fatto che i ricorrenti siano stati nutriti in modo adeguato e che abbiano ricevute le informazioni reiteratamente richieste. Benché condivisibile, la statuizione giudiziaria si rivela comunque insufficiente. E ciò per un duplice ordine di ragioni. Da una parte, perché le condotte censurate non sono state ritenute singolarmente idonee a integrare una violazione dell’art. 3 CEDU (la decisione, infatti, è fondata sulla cumulazione della pluralità dei comportamenti lesivi); dall’altra, poiché manca qualsiasi riferimento all’irragionevolezza che governa le modalità di conduzione degli spostamenti (M. Astuti, A. Brambilla, *Ventimiglia/Taranto andata e ritorno: evoluzioni e carenze della giurisprudenza EDU in argomento di violazioni poste in essere durante iniziative di contenimento e deterrenza dei flussi migratori nonché di strumenti finalizzati a facilitare l’allontanamento dei cittadini stranieri*, cit., 10; con specifico riguardo alla prassi dei trasferimenti si veda I. Papanicolopulu, *Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3/2017, soprattutto 17 ss.).

Infine, la Corte ha considerato lesive dell’art. 3 CEDU le percosse, le minacce e le ingiurie che gli agenti di polizia hanno rivolto ai migranti durante le fasi di fermo, di trasporto e di detenzione che hanno preceduto il rimpatrio. Questi maltrattamenti, infatti, hanno provocato negli istanti patimenti emotivi, sofferenze psicologiche e lesioni fisiche non compatibili con il rispetto della dignità umana (par. 91). Anche in ipotesi, comunque, è d’obbligo segnalare la totale carenza di osservazioni da parte dello Stato italiano.

In buona sostanza, secondo i Giudici di Strasburgo, il complesso di situazioni (si badi bene: il complesso di situazioni, non le situazioni singolarmente intese) vissute dai cittadini sudanesi ha ingenerato negli stessi un livello di stress e di umiliazione tale da superare le soglie di tollerabilità umana fissate dalla Convenzione (R. Cherchi, *L'approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c. Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2024, 14).

A margine, va precisato che tutte le violazioni suddette, così come poc'anzi rendicontate, sono state censurate in deroga al principio “*affirmanti incumbit probatio*”, che costituisce uno dei capisaldi della Convenzione (par. 93). Di regola, il ricorrente che assume di essere stato vittima di condotte contrarie all'art. 3 CEDU è tenuto a fornirne prova oltre ogni ragionevole dubbio. Nondimeno, a far data dalle sentenze “*Tomasi contro Francia*” (ricorso n. 12850/1987) e “*Selmouni contro Francia*” (ricorso n. 25803/1994), i Giudici di Strasburgo hanno introdotto una presunzione di responsabilità dello Stato convenuto nell'ipotesi in cui ricorrano tre condizioni: *i*) l'istante si trovi in buone condizioni di salute prima di essere sottoposto a privazione della libertà personale; *ii*) l'istante sia sottoposto a privazione della libertà personale (fermo, arresto, perquisizione, custodia cautelare, esecuzione di una pena detentiva ecc. ...; *iii*) le autorità nazionali non siano in grado di giustificare il peggioramento delle condizioni di salute che è conseguito alla privazione di libertà personale dell'istante. Le tre condizioni citate sono risultate sussistere nel caso di specie, di talché il principio generale ha ceduto il passo alla deroga giurisprudenziale.

7. – La Corte, poi, si è pronunciata sulla violazione dell'art. 5 CEDU, ravvisando privazioni arbitrarie di libertà nel mancato rilascio dei documenti all'esito delle procedure di identificazione, nell'assenza di atti formali che legittimassero i fermi e i trasferimenti, nella mancata comunicazione delle ragioni sottese a tali misure, nell'assenza di rimedi effettivi avverso le stesse e nel divieto di lasciare l'*hotspot* di Taranto (par. 106).

Nel motivare le proprie statuizioni, i Giudici di Strasburgo hanno fatto propria una giurisprudenza ormai consolidata, accertando l'arbitrarietà delle privazioni di libertà in conformità al “test di proporzionalità” sperimentato in altre precedenti pronunce. È stato espressamente chiarito, infatti, che «la detenzione è “arbitraria” se, alla base, c'è un elemento di mala fede o di inganno da parte delle autorità. L'arbitrarietà richiede anche che l'ordine di detenzione e la sua esecuzione siano preordinati al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 5, con la precisazione che la detenzione è una misura talmente grave da giustificarsi solo in ultima istanza, quando altre misure meno severe siano state prese in considerazione e siano state ritenute insufficienti a salvaguardare l'interesse individuale o pubblico sotteso alla privazione di libertà della persona coinvolta. Inoltre, affinché la detenzione non sia arbitraria, deve necessariamente sussistere un nesso di causalità tra le ragioni poste a fondamento della stessa e il luogo e il modo in cui la privazione di libertà si esplica. [...] La detenzione, poi, è considerata arbitraria se si prolunga per un periodo di tempo irragionevole. Pertanto, ogni privazione di libertà fondata sull'art. 5 può ritenersi giustificata soltanto finché siano in corso le procedure di espulsione e soltanto se tali procedure siano svolte con la dovuta diligenza» (sentenza “*Saadi contro Regno Unito*”, ricorso n. 13229/2003, parr. 61-74, con alcune semplificazioni nella traduzione per agevolare la comprensione del discorso).

Ebbene, applicando il descritto “test di proporzionalità” al caso di specie, la Corte EDU è giunta alla conclusione che le privazioni di libertà cui sono stati sottoposti i migranti, così come sopra rappresentate, non sono state condotte in



buona fede, non sono state comminate allo scopo di impedire ingressi irregolari nel Paese, non sono state eseguite in luoghi e con modi idonei e si sono protratte oltre il tempo ragionevole (par. 106).

I ricorrenti, infatti, erano stati condotti e trattenuti presso la stazione di polizia di Ventimiglia in violazione dell'art. 11 del d.l. n. 59/1978, ai sensi del quale le forze dell'ordine possono condurre nei propri uffici esclusivamente coloro che si rifiutano di fornire le generalità o che forniscono generalità false – i quali, in ogni caso, possono essere trattenuti al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. Nella circostanza, invece, le forze dell'ordine non solo avevano condotto presso la stazione di polizia migranti già identificati, ma avevano effettuato la nuova identificazione soltanto dopo averli trattenuti per un'intera notte (a ciò si aggiunga che ai migranti trattenuti non era stato consegnato alcun verbale di fermo e che al pubblico ministero non era stata trasmessa nessuna notizia circa il loro fermo).

Mancava, inoltre, un provvedimento che consentisse alle autorità italiane di trasferire i ricorrenti da Ventimiglia a Taranto e di detenere gli stessi presso l'*hotspot* della città pugliese. Al tempo dei fatti di causa, infatti, la disposizione di riferimento era l'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, che subordinava le privazioni di libertà personale all'emissione di un decreto di espulsione e di un decreto di trattenimento. Ad ogni modo, tale disposizione disciplinava i trattenimenti presso i C.I.E., nulla disponendo in ordine a quelli negli *hotspot*. Pertanto, non era applicabile al caso di specie.

A venire in rilievo, infine, era l'utilizzo di spazi non idonei alla detenzione: la stazione di polizia di Ventimiglia, gli autobus per il trasferimento da Ventimiglia a Taranto e da Taranto a Ventimiglia e l'*hotspot* di Taranto.

8. – Nell'argomentare in merito all'arbitrarietà delle privazioni della libertà personale verificatesi nel punto di crisi di Taranto, i Giudici di Strasburgo hanno posto l'accento sull'incertezza legislativa in materia di *hotspot*, reiterando considerazioni avanzate in precedenti sentenze ("*Khlaifia e altri contro Italia*", ricorso n. 16483/2012, parr. 117-132) e ampiamente dibattute in dottrina (M. Benvenuti, *Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2018, 1 ss.; S. Penasa, *L'approccio "hotspot" nella gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). Efficientismo e garantismo delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017, 1 ss.).

L'"approccio *hotspot*" è stato inaugurato dalla comunicazione della Commissione europea 23 settembre 2015, COM (2015), 490 final, intitolata "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione".

Stando a questa comunicazione, «Per gestire efficacemente la pressione dei flussi migratori su alcune parti della frontiera esterna comune dello spazio Schengen, tutti gli Stati membri devono dare prova sia di responsabilità che di solidarietà. Il rapido avvio dell'approccio basato sui "punti di crisi" (o "hotspot") aiuta gli Stati membri più colpiti [Italia e Grecia] a provvedere in modo adeguato all'accoglienza e all'identificazione dei nuovi arrivati nonché al trattamento delle loro domande. Parallelamente, le misure proposte dalla Commissione e adottate dal Consiglio prevedono la ricollocazione di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, consentendo di ridurre in misura notevole, benché parziale, la pressione esercitata sugli Stati membri più colpiti. È ora cruciale attuare pienamente queste misure parallele – con il rilevamento delle impronte digitali di tutti i migranti, la rapida selezione e ricollocazione dei richiedenti asilo e la predisposizione di adeguate capacità di accoglienza – e al tempo stesso prendere

iniziative per evitare movimenti secondari e per rinviare immediatamente nel paese di ricollocazione le persone scoperte in un altro Stato membro. È d'altra parte essenziale garantire un pronto rimpatrio, volontario o forzato, delle persone non bisognose di protezione internazionale e che quindi non possono beneficiare della ricollocazione. [...]. L'Italia ha identificato come “punti di crisi” Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto e Trapani».

Se ne deduce che i “punti di crisi” (o “hotspot”) sono sezioni delle frontiere esterne dell'Unione europea o di regioni sottoposte a pressioni migratorie eccezionali che necessitano di un sostegno rafforzato e concertato da parte delle agenzie eurounitarie (Frontex, Europol, Eurojust, EASO). Sono preposti all'identificazione, alla registrazione e al tracciamento dattiloscopico dei migranti e la loro finalità precipua è quella di distinguere i migranti regolari da quelli irregolari, in modo da avviare senza indugio e in maniera efficiente le procedure di asilo per gli uni e quelle di rimpatrio per gli altri.

In Italia l'attuazione dell'“approccio hotspot” è stata inizialmente demandata a un documento informale del Ministero dell'Interno: la “Roadmap italiana” del 28 settembre 2015.

Questo documento ha concepito gli hotspot come strutture chiuse, entro le quali espletare le procedure di screening medico, di pre-identificazione, di investigazione (relativa anche alla volontà di richiedere o meno protezione internazionale), di registrazione, di foto-segnalamento e di rilevamento delle impronte digitali. Come specificato, le procedure in disamina sono funzionali a distinguere le persone che richiedono protezione internazionale, quelle che rientrano nel programma di ricollocazione e quelle in posizione irregolare e/o che non richiedono protezione internazionale: le prime e le seconde sono trasferite nei regional hub presenti sul territorio nazionale, le terze nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.).

Data la non vincolatività della “Roadmap italiana” del 28 settembre 2015, la disciplina dell'“approccio hotspot” è stata in parte trasfusa all'interno del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46/2017, il quale, innovando il d.lgs. 286/1998 ha introdotto l'art. 10-ter, secondo cui: «Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi [...]. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, [...], ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. [...]. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. [...]. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola».

Contiguamente, il d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018, è intervenuto sul d.lgs. n. 142/2015, stabilendo quanto segue: «Il richiedente [protezione internazionale] non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei [Centri di Permanenza per i Rimpatri] sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) [ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, un crimine grave di diritto comune fuori dal Paese

ospitante, atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite]; b) [è stato espulso dall'Italia]; c) costituisce un pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica [...]; d) sussiste rischio di fuga del richiedente [...]. Il richiedente che si trova in un [Centro di Permanenza per i Rimpatri] in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione [...] rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. [...]. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. [...]. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda [di protezione internazionale]. Il richiedente trattenuto [...] che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della [domanda di protezione internazionale] rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di [definizione del ricorso]» (art. 6 del d.lgs. n. 142/2015).

La disciplina legislativa sull'“approccio *hotspot*”, così come descritta, è stata integrata dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14106/2015, che introduce un limite temporale di quarantotto ore al trattenimento dei migranti presso i punti di crisi.

Come evidente, in materia coesistono una pluralità di fonti, le quali, intersecandosi, finiscono per contraddirsi, trasformando gli *hotspot* in delle “chimere” o in degli “ibridi” (le parole sono mutate dalla dottrina citata in questo paragrafo). Infatti, sebbene l'art. 13 Cost. sottoponga a riserva di legge assoluta qualsiasi privazione di libertà personale, sono degli atti di rango sub-legislativo (se non addirittura amministrativo) a definire la natura dei punti di crisi (luoghi chiusi) e i tempi di trattenimento presso gli stessi (fino a quarantotto ore). Senza considerare, poi, che nessuna disposizione di legge chiarisce se i migranti possono essere trattenuti all'interno degli *hotspot* nei periodi che precedono e che seguono la presentazione della domanda di protezione internazionale e nelle fasi antecedenti al rimpatrio (in quest'ultimo caso, ovviamente, per i soli migranti irregolari o non richiedenti protezione internazionale) (R. Cherchi, *L'approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c. Italia*, cit., 1-2). Carente di fondamento legislativo è pure la disciplina relativa alle modalità di esplicazione del trattenimento, per lo più demandata alle Procedure Operative Standard stilate dal Ministero dell'Interno.

Le accennate criticità attestano l'inesistenza di una base legale che protegga i migranti da trattenimenti arbitrari come quelli di cui si discorre. La Corte EDU, in buona sostanza, ha rilevato che le normative vigenti, più che garanzie avverso privazioni illegittime della libertà personale, sono esse stesse il presupposto di una violazione permanente dell'art. 5 CEDU e dell'art. 13 Cost. Ma anche, a ben vedere, dell'art. 10 Cost. – atteso che il diritto di asilo continua ad essere in gran parte disciplinato dal legislatore sovranazionale e non da quello nazionale (si veda P. Bonetti, *Profili generali e costituzionali del diritto d'asilo nell'ordinamento italiano*, in B. Nascimbene (cur.), *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004, 1133) – e dell'art. 97 Cost. – dal momento che l'organizzazione dei punti di crisi è rimessa a fonti di rango non legislativo (M. Savino, *L'«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3-4/2015, 70).

9. – Appare evidente, all'esito di questa sommaria ricostruzione della pronuncia, che l'Italia si è resa protagonista di episodi gravemente anti-dignitari. Situazioni di

questo genere non possono non essere considerate “spie” di regressione costituzionale. E, allo stato, sono segnali certamente più preoccupanti delle discusse riforme in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio, di autonomia differenziata e di giustizia, da molti aprioristicamente demonizzate nonostante offrano soluzioni concrete alla crisi ultratrentennale che vivono parlamentarismo, regionalismo e sistema giustizia. Infatti, al netto dei fisiologici rischi di tali modifiche, che pur toccando l'ordinamento della Repubblica hanno comunque riflessi sui principi fondamentali della stessa, è fuori di dubbio che i fatti di causa colpiscano direttamente la dignità umana, e cioè la colonna su cui poggia l'architettura costituzionale italo-europea. Per cui, senza nulla togliere a chi sostiene che le riforme citate legittimerebbero autoritarismo, secessione dei diritti e compressioni del potere giudiziario, sarebbe forse più realistico riconoscere che l'assiologia costituzionale subisce, oggi, attacchi ben più pericolosi.

E la sentenza “*A.E. e altri contro Italia*” ne è la riprova.

Infatti, le condotte inumane e degradanti e le privazioni arbitrarie di libertà censurate dai Giudici di Strasburgo non sono soltanto indice di vuoti legislativi e di pressapochismo giudiziario, ma testimoniano un modo abbruttito di intendere l'umanità, non più tenuta insieme dalla forza unificante della dignità, ma differenziata in ragione della sfortuna di essere nati in un luogo del mondo anziché in un altro (A. Algostino, *L'eccedenza del diritto di asilo costituzionale: il diritto di migrare in nome del «pieno sviluppo della persona»*, in *Questione giustizia*, 11 maggio 2023, soprattutto 1-2).

L'Italia, comunque, è in “buona compagnia”. La Spagna con il confine murato e spinato di Melilla, la Grecia con le politiche ultra-securitarie alla frontiera turca, la Francia con l'Accordo “anti-migratorio” di Touquet, la Polonia e l'Ungheria con i loro respingimenti arbitrari: in Europa, oggi, le politiche migratorie stanno diventando le vere “sicarie” della dignità umana (A. Ciervo, *Ai confini di Schengen la crisi dell'Unione europea tra “sistema hotspot” e Brexit*, in *Costituzionalismo*, n. 3/2016, 79 ss.). E, implicitamente, lo conferma la giurisprudenza convenzionale relativa a questi Paesi: per la Grecia la sentenza “*Kaak e altri contro Grecia*” (violazione art. 5 CEDU), per la Francia la sentenza “*A.F. contro Francia*” (violazione dell'art. 3 CEDU), per la Polonia la sentenza “*D.A. e altri contro Polonia*” (violazione dell'art. 3 CEDU) e per l'Ungheria la sentenza “*H.M. e altri contro Ungheria*” (violazione degli artt. 3 e 5 CEDU). Tutte pronunce da cui emerge la (consapevole?) leggerezza delle autorità pubbliche nazionali nell'approcciarsi ai bisogni più essenziali dei migranti (F.L. Gatta, *Diritti umani e stato di diritto alle frontiere: lo “scontro” tra le corti europee sul trattenimento dei migranti nelle zone di transito Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e altri*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2020, 99 ss.).

Resta inteso che gli Stati hanno tutto il diritto di contrastare l'immigrazione irregolare e, più in generale, di regimentare lo *ius migrandi* in conformità ad un'accezione restrittiva della sicurezza nazionale. A maggior ragione in periodi di crisi economico-finanziaria, allorquando le esigenze di contenimento della spesa pubblica finiscono per legittimare la retroazione di pretese storicamente ritenute intoccabili (del resto, la teoria dei “diritti finanziariamente condizionati” nasce proprio a fronte di un dato fattuale come quello dell'indisponibilità di risorse – F. Merusi, *I servizi pubblici negli anni '80*, in Aa.Vv. (cur.), *Servizi pubblici instabili*, Bologna, 1990, 30-31; ma anche A. Morrone, *Crisi economica ed integrazione politica in Europa*, in *Rivista AIC*, n. 3/2014, 13). Tuttavia, non va dimenticato che gli Stati, nell'inasprire le proprie politiche migratorie, sono sempre chiamati a conformarsi ai valori, ai principi e ai diritti che permeano il costituzionalismo europeo del Dopoguerra. Per cui, se la (in)coscienza sociale e la (in)civiltà giuridica contemporanee sembrano essere sempre più molli dinanzi ai crescenti attacchi alla dignità umana, le Costituzioni nazionali, i Trattati europei e le Carte sovranazionali

stanno lì a ricordare non solo che qualcuno ha lottato per rendere più umana l'Europa, ma soprattutto che esistono limiti giuridici, formali ed espressi, allo svilimento dell'uomo, della sua esistenza e delle sue relazioni, e dunque argini solidi alla regressione costituzionale.

E allora, probabilmente, più che chiedersi se l'Italia e l'Europa stanno vivendo una fase di regressione costituzionale, sarebbe meglio chiedersi se le istituzioni sono in grado di rendere effettive le tutele costituzionali di cui dispongono l'ordinamento nazionale e quello eurounitario per impedire e/o per interrompere un'eventuale regressione. Distinguendo, nel caso, tra ineffettività imputabili a contingenze oggettive (eventi naturali, crisi economico-finanziarie, crisi sanitarie, ecc. ...) e ineffettività dovute all'inadeguatezza dell'attuale classe politica.

Fabio Masci

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

[fabiomasci30.05.1988@gmail.com](mailto:fabiomasci30.05.1988@gmail.com)

